

# **TI\_GERICHTE 42.2010.13 vom 16. Juli 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2010.13\\_d20090716](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2010.13_d20090716)

FR: TI\_GERICHTE 42.2010.13 du 16 juillet 2009

IT: TI\_GERICHTE 42.2010.13 del 16 luglio 2009

## **Regeste**

Prestazioni assistenziali negate, in quanto il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento del richiedente supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Accertato rapporto di stabile convivenza

## **Erwägungen**

### **E. 1**

persona

960.■

100.■

1060.■

### **E. 2**

persone

1469.■

100.■

1569.■

### **E. 3**

persone

1786.■

100.■

1886.■

### **E. 4**

persone

2054.■

100.■

2154.■

### **E. 5**

persone

2323.■

100.■

2423.■

## **E. 6**

persone

2592.■

100.■

2692.■

## **E. 7**

persone

2861.■

100.■

2961.■

Per ogni persona supplementare

+269.■

■

+269.■

### **E. 7.1**

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer verletzt es nicht Bundesrecht, wenn die Vorinstanz die - vorliegend unbestrittenermassen nicht bestandene - ständige und ungeteilte Wohngemeinschaft nicht als begriffsnotwendiges (konstitutives) Element der Lebensgemeinschaft erachtet hat (gl.M. BÜCHLER, a.a.O., S. 65; vgl. auch GÄCHTER/SCHWENDENER, a.a.O., S. 845 und STAUFFER, a.a.O., S. 22).

Entscheidend ist, dass ungeachtet der Form des Zusammenlebens - hier in zwei Wohnungen und in der Ferienwohnung der Verstorbenen - die beiden Partner bereit sind, einander Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 159 Abs. 3 ZGB von Ehegatten fordert (BGE 124 III 52 E. 2a/aa S. 54; Urteil 5P.135/2005 vom 22. Juli 2005 E. 2.1). Im Übrigen können auch Verheiratete in verschiedenen Wohnungen leben (Art. 162 ZGB; IVO SCHWANDER, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I. Art. 1-456 ZGB, 3. Aufl., S. 969 ff.). Gemäss einem von der Beigeladenen eingereichten Schreiben vom 1. Februar 2006, in welchem sich ein bekanntes Ehepaar zu ihrer Beziehung zur Verstorbenen äusserte, hatten die beiden Frauen bewusst "getrennte Wohnstätten (...), um sich nicht unnötig gesellschaftlichem Druck auszusetzen, der sich auf ihre beruflichen oder persönlichen Beziehungen hätte auswirken können". Der Umstand allein, dass die Beigeladene und die verstorbene Vorsorgenehmerin je eine eigene Wohnung hatten, schliesst somit eine Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt 2 des Stiftungsreglements nicht aus. Dass sie in ihrer Steuerklärung jeweils den Abzug für Alleinstehende mit eigenem Haushalt vorgenommen hatten, ist unter den gegebenen Umständen daher ohne Belang. Das soeben Gesagte gilt ebenfalls mit Bezug auf die unbestrittene Tatsache, dass beide Personen, auch die Beigeladene, finanziell in der Lage waren, für ihre Lebenshaltungskosten selber aufzukommen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer setzt eine Lebensgemeinschaft im Sinne von Ziff. 3.2.2 Punkt 2 des Stiftungsreglements nicht voraus, dass zumindest eine Partei von der anderen massgeblich

unterstützt worden war. Gegenteils sollte diesem Aspekt gerade keine ausschlaggebende Bedeutung mehr zukommen (vgl. E. 6.3.1.1). Der Unterstützungsgedanke spielt nur, aber immerhin im Rahmen der umfassenden Beistandspflicht eine Rolle (MOSER, a.a.O., S. 1512)." 2.6. Nella presente fattispecie, con decisione del 16 luglio 2009 l'USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata da RI 1 considerando l'assicurata quale unico membro della propria unità di riferimento e computando, tra l'altro, una sostanza di fr. 141'058.-- all'anno. Tale importo comprendeva titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 124'818.-- (cfr. doc. 1). In seguito al reclamo del 3 agosto 2009 con cui l'assicurata ha fatto valere di aver perso la propria sostanza computabile (cfr. doc. 6), l'amministrazione ha proceduto all'accertamento dei dati patrimoniali determinanti richiedendo all'insorgente la produzione di documenti e convocandola a due colloqui (cfr. doc. 25, 24). Dal rapporto dell'incontro del 26 ottobre 2009 tra l'assicurata ed i rappresentanti dell'USSI emerge quanto segue: " La signora RI 1, accompagnata dal compagno sig. \_\_\_\_\_, si presenta puntuale all'appuntamento. [...] La convenuta e il suo compagno confermano la loro relazione che perdura da 25 anni anche se dicono che non vivono sotto lo stesso tetto: lei è domiciliata a \_\_\_\_\_, lui ad \_\_\_\_\_. Entrambi sono ospiti in casa di amici e pertanto non pagano l'affitto. Possiedono una casa a \_\_\_\_\_ che hanno costruito assieme ma che nella domanda d'assistenza non viene menzionata; la stessa è ora affittata e le entrate che ne derivano vanno a coprire gli interessi bancari dell'ipoteca. [...] La signora RI 1 è anche comproprietaria in ragione del 50% di una casa a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ - I); l'altra metà è di proprietà della figlia del sig. \_\_\_\_\_ che vive in \_\_\_\_\_ con i propri figli. Dall'atto di compravendita del 2004 risulta inoltre che i signori RI 1 e \_\_\_\_\_ erano entrambi domiciliati a \_\_\_\_\_. Questo conferma ulteriormente la relazione di coppia dei signori RI 1 e \_\_\_\_\_. Non è invece ancora chiara la questione dei crediti lombard dell'\_\_\_\_\_ di cui beneficiario risultava il sig. \_\_\_\_\_ e garante la signora RI 1. Dalla dichiarazione in nostro possesso della stessa \_\_\_\_\_, a seguito del crollo finanziario i titoli della signora RI 1 sono stati venduti e la relazione bancaria estinta in data 03.04.2009. Altrettanto non chiari sono l'azzeramento dei conti CCP/CCB della signora. [...] (cfr. doc. 9) L'amministrazione ha potuto appurare che i titoli e altri collocamenti di capitali computati come sostanza all'unità di riferimento dell'insorgente sono stati effettivamente estinti a seguito di un versamento di fr. 105'000.-- da un conto dell'insorgente ad un conto del signor \_\_\_\_\_ e tre successive ammortizzazioni di fr. 170'000.-- (cfr. doc. 16). La banca in questione ha infatti incassato il pegno in favore di terzi con cui RI 1 aveva garantito il valore di anticipo di patrimonio del signor \_\_\_\_\_, il cui calo era stato repentino e di portata oggettivamente eccezionale (cfr. doc. 21). Peraltro gli estratti conto inerenti alla relazione bancaria estinta di \_\_\_\_\_ risultano inviati all'assicurata (cfr. doc. 16). Dalla documentazione agli atti emergono ulteriori indizi a favore di un rapporto di convivenza ai sensi della Laps. Il 4 marzo 1999 \_\_\_\_\_ e RI 1 hanno costituito la società a \_\_\_\_\_, di cui agli atti figurano l'atto di costituzione e gli statuti (cfr. doc. D7). Dall'atto di costituzione emerge che a quell'epoca entrambi erano domiciliati in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In un articolo pubblicato sulla rivista " \_\_\_\_\_", prodotta dalla cooperativa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ e di cui \_\_\_\_\_ è membro, a pagina 5 del numero 18 (luglio 2007) l'insorgente viene poi descritta come "Lebenspartnerin" del signor \_\_\_\_\_. Dal medesimo articolo si evince inoltre che, citiamo, "i due mettono a disposizione nella loro casa a \_\_\_\_\_ due camere per gli ospiti" (cfr. doc. 37, 35); circostanza, questa, ulteriormente confermata sul numero 22 (ottobre 2009) di " \_\_\_\_\_" a pag. 8 (cfr. doc.

30). Dal 2004 l'assicurata è infatti comproprietaria, insieme alla figlia di \_\_\_\_\_, di un immobile a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Dall'atto pubblico di compravendita del 27 febbraio 2004 risulta che in quel frangente l'insorgente ed il signor \_\_\_\_\_ erano ancora entrambi residenti al medesimo indirizzo nel comune di \_\_\_\_\_ ed entrambi domiciliati agli effetti dell'atto di compravendita a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 44). Agli atti figurano pure delle fatture per il consumo di elettricità inerenti all'immobile in questione e riguardanti il periodo da gennaio 2008 a febbraio 2009 compresi, intestate al signor \_\_\_\_\_ e indirizzate in parte a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 48-51), in parte a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 52-58). In una lettera del 1° dicembre 2009 \_\_\_\_\_, gerente di \_\_\_\_\_, ha menzionato RI 1 quale "Die Partnerin von \_\_\_\_\_" (cfr. doc. D8). Infine l'assicurata condivide col signor \_\_\_\_\_ anche una casella postale a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 36).

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rinvia innanzitutto alla recente giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.5., riguardante la previdenza professionale. Non è infatti rilevabile alcun motivo valido per definire due diversi concetti di convivenza, con requisiti diversi, in materia di assicurazioni sociali. Pertanto, anche in materia di prestazioni assistenziali una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza. Alla luce di quanto appena esposto e vista la documentazione agli atti menzionata al considerando precedente, questa Corte deve concludere che \_\_\_\_\_ e RI 1 sono legati da un rapporto di relazione, iniziato per loro stessa ammissione 25 anni fa, e tuttora in essere. Ai sensi della Laps una relazione come quella in questione va considerata come una convivenza stabile. Infatti essi, pur non vivendo attualmente nella medesima abitazione, sono stati e sono tuttora disposti al reciproco sostegno personale e finanziario, in una misura che va oltre quella della semplice amicizia. Tale condizione è palese soprattutto considerando la questione della garanzia bancaria. Infatti, secondo la comune esperienza, chi è legato da un rapporto - per quanto solido e duraturo - di semplice amicizia ad un'altra persona non è disposto a garantire per quest'ultima debiti dell'ordine di centomila franchi, né è disposto ad acquistare un immobile in comproprietà con un parente della persona amica. Il fatto che gli estratti conto bancari di \_\_\_\_\_ siano recapitati all'assicurata, l'intestazione delle fatture per il consumo di energia elettrica inerente alla casa di proprietà dell'insorgente e della figlia del signor \_\_\_\_\_, le attività svolte insieme per conto di \_\_\_\_\_ e la condivisione di una casella postale, costituiscono una serie di indizi che conferma il perdurare del rapporto di convivenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps e dell'art. 2a lett. c) Reg.Laps tra \_\_\_\_\_ e RI 1. Può rimanere aperta la questione di sapere se non sia adempiuto pure il requisito dell'art. 2a lett. b del Regolamento. Rettamente, quindi, l'USSI ha calcolato il diritto dell'assicurata a prestazioni assistenziali considerando il signor \_\_\_\_\_ nell'unità di riferimento. La tabella di calcolo del 21 gennaio 2010 (cfr. doc. B), allestita sulla scorta delle decisioni di tassazione rilevate in sede di istruttoria (cfr. doc. 23) e non contestata per quanto attiene ai singoli importi, è corretta. Da essa risulta che RI 1 non ha diritto a prestazioni assistenziali. La decisione su reclamo del 20 gennaio 2010 va pertanto confermata.

2.8. A titolo abbondanziale occorre rilevare che il 4 gennaio 2010 l'USSI ha allestito una tabella di calcolo nella quale l'unità di riferimento era costituita unicamente dall'assicurata, senza considerare \_\_\_\_\_ quale convivente (cfr. doc. 2). Riprendendo i medesimi valori fiscali determinanti (cfr. doc. 23), anche in base a quest'ultimo calcolo la prestazione assistenziale mensile è risultata negativa. Pertanto, anche negando il rapporto di convivenza tra il signor \_\_\_\_\_ e l'insorgente, quest'ultima non avrebbe diritto a prestazioni assistenziali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.